

## CIRCOLARE DI STUDIO

### *Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

### *Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

### *Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**56/2020**

**Parma, 9 novembre 2020**

### **OGGETTO: Proroga termine versamento secondo acconto imposte per i soggetti che applicano gli ISA**

L'art. 98 del DL Agosto ha previsto il differimento, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

#### Soggetti interessati

La proroga riguarda i soggetti:

- esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati i relativi Indici Sintetici di Affidabilità, a prescindere dall'applicazione o meno degli stessi. Sono compresi pertanto anche i contribuenti minimi, forfetari e quelli che presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità
- e
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori ad euro 5.164.569.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

Il differimento del termine di versamento del secondo acconto delle imposte si estende anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese a cui si applica la tassazione per trasparenza (artt. 5, 115 e 116 Tuir), in particolare:

- Collaboratori dell'impresa familiare
- Soci di società di persone
- Soci di associazioni professionali
- Soci di società di capitali trasparenti

**Requisiti**

Per poter beneficiare della proroga è necessario che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo del fatturato deve essere riscontrato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel periodo in cui hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA, pertanto, dovranno essere considerate le operazioni:

- soggette ad iva (comprese le cessioni di beni strumentali, le fatture per passaggi interni ex art. 36 Dpr 633/72 e le note di variazione di cui all'art. 26 Dpr 633/72);
- non imponibili e/o esenti che pur non essendo soggette ad iva soggiacciono all'obbligo di fatturazione.

Non rilevano le fatture:

- emesse a fronte di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente (art. 15 Dpr 633/72);
- riferibili a operazioni che non generano ricavi o compensi (es. caparre).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**Sanzioni**

Con riferimento all'applicazione del metodo previsionale di determinazione degli acconti, si ricorda che l'art 20 del DL 23/2020 (cd. "DL Liquidità") ha stabilito che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi in caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (c.d. metodo storico).

Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli